

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

L'Estensore

(Dott.ssa Stefania Trapanese)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione

"Albo on-line" in data _____ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. 43

DEL 25 MARZO 2020

OGGETTO:

Indizione procedure negoziate d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nell'ambito regionale e accelerare la procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di attrezzature per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19 nell'ambito regionale, in deroga al D.Lgs 50/2016, in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della Ordinanza dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, come integrata dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 febbraio 2020.

Il giorno 25 marzo a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'ARIC - Agenzia Regionale per l'Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica),

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni;

VISTA la Delibazione ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza – A.R.I.C.;

RICHIAMATI:

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;
- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due sub commissari dell'ARIC;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell'ARIC avente ad oggetto "Conferimento "ad interim" ai sensi dell'art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell'incarico di dirigente dell'Area "Committenza" dell'ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PREMESSO che:

- a fronte della situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l'intero territorio nazionale - dichiarata per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – il Capo Dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale si è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in corso anche

avvalendosi di soggetti attuatori individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati.

- In attuazione di quanto sopra, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con Decreto n. 621 del 27/2/2020 ha nominato il Presidente della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

VISTI:

- il DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, con il quale vengono delegati all'ing. Silvio Liberatore, il coordinamento e la gestione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19;
- la DGR n. 125 del 4 marzo 2020, con la quale viene individuata la Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione civile regionale ("SMEA"), quale soggetto giuridico preposta al coordinamento, a livello regionale degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID – 19 e disposto di inserire, nella stessa, la Funzione/Area Sanità presieduta , ai sensi e per gli effetti di cui alla DGR n. 264 del 27.4.2018, dal referente sanitario regionale per le emergenze (RSR), dr. Alberto Albani ;

VISTE:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO altresì che con la continua evoluzione epidemiologica dell'infezione da SARV-COV2 si ritiene necessario, con il carattere di massima urgenza, garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto in Terapia Intensiva, sub intensiva o degenze per infettivi;

DATO ATTO che tra le soluzioni organizzative che consentano di soddisfare l'incremento delle necessità di ricovero in tale ambito assistenziale, vi è l'obbligo, come da disposizioni ministeriali, dell'attivazione di Terapie Intensive e sub intensive posti letti per degenze infettivi, dotate di tutti i dispositivi necessari;

VISTA la nota prot. 25/2020 del 23.03.2020 con la quale il Referente Sanitario Regionale per le emergenze della Regione Abruzzo, acquisite le richieste delle singole Aziende Ospedaliere e aggiornate alla situazione attuale, ha rivolto all'ARIC formale richiesta di procedere all'acquisizione urgente di attrezzature da assegnare ai Presidi Ospedalieri all'uopo individuati nell'ambito regionale, come di seguito indicato:

- Pompe ad infusione, di cui destinate: 40 alla ASL1, 120 alla ASL2, 200 alla ASL3 e 150 alla ASL 4, per un totale di 150 unità;
- Rampe supporto, di cui destinate: 10 alla ASL1, 40 alla ASL2, 50 alla ASL3 e 40 alla ASL 4 per un totale di 140 unità;
- Monitor, di cui destinati: 15 alla ASL1, 40 alla ASL2, 40 alla ASL3, 25 alla ASL4, per un totale di 120 unità;
- Centraline, di cui destinate: 2 alla ASL1, 5 alla ASL2, 4 alla ASL3, 2 alla ASL4, per un totale di 13 unità;
- NIV, di cui destinati: 20 alla ASL1, 20 alla ASL2, 20 alla ASL3 e 20 alla ASL 4 per un totale di 80 unità;

VISTO lo scambio di comunicazioni intercorso, acquisito agli atti della scrivente Agenzia con nota prot. 1079/20 del 24.3.2020, in merito alla sopra citata richiesta nel corso del quale il Dirigente della Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione civile regionale ("SMEA"), ha fornito la propria autorizzazione a procedere;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di estrema ed indifferibile urgenza, di cui all'art 63, comma 2, lettera c) e 163 de D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTE:

- l'Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, e, in particolare, l'art. 3, comma 3;
- l'Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 26 febbraio 2020, e, in particolare, l'art. 2;

applicabili alle procedure di che trattasi, in quanto:

- finalizzate alla realizzazione delle attività di cui alle predette ordinanze;
- espletate in nome e per conto del Dipartimento della protezione civile e del suo soggetto attuatore – Ing. Silvio Liberatore – in virtù della delega al medesimo conferito dal Governatore della regione Abruzzo con DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, e dell'autorizzazione a procedere, resa dal soggetto attuatore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 24 marzo 2020 dell'ARIC, come integrata con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 25 marzo 2020, con la quale viene nominato, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, delle procedure d'urgenza di acquisizione di attrezzature richieste dal Referente Sanitario Regionale per le emergenze della Regione Abruzzo per gestire l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, la Dott.ssa Tiziana Petrella della ASL di Pescara - Unità Operativa Complessa Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;

PRESA VISIONE del sito CONSIP S.p.A., non risultano attive convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aventi ad oggetto la presente fornitura, mentre quella recentemente esperita da Consip per la protezione civile potrebbe non avere la capienza sufficienza a garantire le esigenze della regione Abruzzo:

ATTESO che:

- sono in via di acquisizione – da parte del RUP – le indicazioni in merito alle specifiche tecniche dei prodotti e le altre indicazioni tecnico economiche necessarie per l'esperimento della gara, in considerazione della possibilità conferita al RUP con la citata Determinazione Dirigenziale n. 41 del 24 marzo 2020, di individuare e avvalersi delle competenze e professionalità necessarie;
- la predetta Ordinanza n. 630/2020, così come modificata dalla successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, prevede, tra l'altro, che le procedure volte all'acquisizione in via di urgenza dei beni e dei correlati servizi necessari a fronteggiare l'emergenza potranno essere svolte in deroga ad alcune specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- in particolare, l'art. 3 prevede che "2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- le procedure si svolgeranno nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza n. 630 e dell'Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020 – si procederà in deroga ai seguenti articoli:
 - art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui necessità deriva dall'attuale stato di emergenza;
 - art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello standstill period ai fini della stipula, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
 - art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della peculiarità dei Dispositivi Medici oggetto della presente iniziativa; artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani, se ed in quanto applicabili, garantendo comunque adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul profilo del committente della lettera di invito ad offrire;
 - art. 85 utilizzo DGUE, al fine di consentire agli operatori economici di attestare la sussistenza dei requisiti di partecipazione con modalità agili;
 - art. 105 allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 - art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, tenendo conto delle non prevedibili evoluzioni della situazione emergenziale;
 - art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale;
 - art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all'urgenza ed alla necessità impellente delle forniture richieste;

- Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n. 630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999 se ed in quanto applicabili;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3 febbraio 2020, si prevede la possibilità di effettuare la verifica delle eventuali offerte anomale, successivamente alla stipula del contratto, prevedendo, in ogni caso, un termine per la presentazione dei giustificativi non inferiore a 5 giorni;
- Verranno utilizzati mezzi di comunicazione anche differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016, in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630/2020;
- Resta ferma in ogni caso l'applicabilità alla presente procedura di ulteriori deroghe, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti;

DATO ATTO che:

1. Non trova applicazione l'articolo 3 comma 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 relativamente alla parte in cui prevede la selezione degli Operatori Economici all'interno della "white list" delle prefetture, in quanto per il settore merceologico oggetto della presente procedura non sono previste;
2. Verrà utilizzata la procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal soggetto attuatore degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente;
3. Saranno avviate distinte procedure negoziate acquisitive per le diverse tipologie di attrezzature, con invito rivolto ad almeno cinque operatori;
4. È adottabile la modalità dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che, per ciascuna tipologia di dispositivo e di acquisizione, avrà il seguente valore:

DESCRIZIONE	Q.tà richieste	Costo unitario a base d'asta	Totale Base d'asta
Monitor Multiparametrico	120	7.000	840.000
Centrale Monitoraggio	13	14.000	182.000
NIV	80	9.000	720.000
Pompa di Infusione	510	2.000	1.020.000
Sistema di impilaggio modulare	140	2.000	280.000

5. Le singole procedure saranno aggiudicate - e saranno ammessi alla sottoscrizione degli Accordi Quadro, tutti gli operatori che avranno proposto dispositivi conformi alle specifiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico e formulato prezzo in ribasso rispetto alle basi d'asta predeterminate;
6. Le graduatorie – per ciascuna procedura negoziata - saranno ordinate secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630;
7. Potranno essere dichiarati Fornitori – per ciascuna procedura negoziata, tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria relativa alla procedura medesima, fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto. I prodotti oggetto dell'Accordo Quadro saranno acquistati dalle singole aziende sanitarie attraverso Ordinativi di Fornitura emessi in ragione del seguente ordine di priorità: saranno acquistati i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; se il quantitativo richiesto eccede la disponibilità di tale fornitore (entro il lasso di tempo indicato nell'ordinativo) si procederà "a cascata" all'acquisto dei prodotti disponibili al secondo in graduatoria e così via, fino ad esaurimento del fabbisogno indicato nell'ordinativo o della disponibilità dei prodotti dichiarato dai Fornitori;
8. L'importo di ciascun Accordo Quadro, e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura emettibili, è quello sotto riportato e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla

concorrenza del valore di ciascuna procedura negoziata. ARIC, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. Si rammenta, infatti, che l'Accordo Quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia.

9. In virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630, in deroga al comma 18 dell'articolo 35, "sarà possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione".
10. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale, attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato per ciascuna procedura negoziata;
11. Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo Quadro (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.lgs. 50/2016) nonché l'assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. **di indire**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 63, comma 2, lettera c) e 163 de D.Lgs 50/2016 e s. m.i., distinte procedure negoziate volte alla conclusione di Accordi Quadri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, uno per ciascuna procedura, aventi ad oggetto la fornitura dei seguenti dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19":

DESCRIZIONE	Q.tà richieste	Costo unitario a base d'asta	Totale Base d'asta
Monitor Multiparametrico	120	7.000	840.000
Centrale Monitoraggio	13	14.000	182.000
NIV	80	9.000	720.000
Pompa di Infusione	510	2.000	1.020.000
Sistema di impilaggio modulare	140	2.000	280.000

2. **di dare atto che:**
 - le procedure sono espletate in nome e per conto del Dipartimento della protezione civile, il cui soggetto attuatore – Ing. Silvio Liberatore – delegato dal Governatore della Regione Abruzzo con DPGR n. 31 del 2 marzo 2020, ha espresso autorizzazione a procedere;
 - a tali procedure sono, pertanto, applicabili le deroghe recate dalle Ocdpc nn.630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 - esplicitate in premessa - nonché le ulteriori deroghe, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti;
 - beneficiarie delle procedure le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;
 - verrà utilizzata la procedura negoziata d'urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal soggetto attuatore degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, al fine di

accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza,

- saranno avviate distinte procedure negoziate acquisitive per le diverse tipologie di attrezzature, con invito rivolto ad almeno cinque operatori;
- è adottabile la modalità dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le singole procedure saranno aggiudicate - e saranno ammessi alla sottoscrizione degli accordi quadro, tutti gli operatori che avranno proposto dispositivi conformi alle specifiche tecniche stabilite nel capitolato tecnico e formulato prezzo in ribasso rispetto alle basi d'asta predeterminate;
- la graduatoria – per ciascuna procedura negoziata - saranno ordinate secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630;
- potranno essere dichiarati Fornitori – per ciascuna procedura negoziata, tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria relativa alla procedura medesima, fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto. I prodotti oggetto dell'Accordo Quadro saranno acquistati dalle singole aziende sanitarie attraverso Ordinativi di Fornitura emessi in ragione del seguente ordine di priorità: saranno acquistati i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; se il quantitativo richiesto eccede la disponibilità di tale fornitore (entro il lasso di tempo indicato nell'ordinativo) si procederà “a cascata” all'acquisto dei prodotti disponibili al secondo in graduatoria e così via, fino ad esaurimento del fabbisogno indicato nell'ordinativo o della disponibilità dei prodotti dichiarato dai Fornitori;
- l'importo di ciascun Accordo quadro, e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura emettibili, è quello sotto riportato e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore di ciascuna procedura negoziata. ARIC, in ogni caso, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo; Si rammenta, infatti, che l'accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia;
- in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, della sopra citata Ordinanza n. 630, in deroga al comma 18 dell'articolo 35, sarà possibile – per le ASL beneficiarie - corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione”;
- le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale, attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato per ciascuna procedura negoziata;
- gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'Accordo Quadro (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.lgs. 50/201) nonché l'assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;

3. **di autorizzare** il RUP:

- ad individuare gli operatori economici;
- a predisporre le lettere di invito – disciplinante le modalità di conduzione delle procedure, unitamente a tutti i documenti disciplinanti anche la fase esecutiva;
- ad individuare e avvalersi delle competenze e professionalità necessarie per la valutazione delle offerte secondo le procedure più opportune per assicurare i fabbisogni delle attrezzature di che trattasi;

4. **di rilevare** che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell'ARIC;

5. **di dare atto** che saranno successivamente stipulati accordi tra le ASL e la Protezione Civile in ordine ai pagamenti della fornitura di che trattasi;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, alla Protezione Civile e alle Aziende Sanitarie Locali della Regione per i successivi adempimenti amministrativi e contabili.